

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL 29 GIUGNO 2017

L'anno 2017, addì 29 del mese di giugno, il Revisore Unico, premesso che il liquidatore ha predisposto in data odierna il progetto di Bilancio dell'esercizio 2016, procede oggi a concludere l'esame del Bilancio e le verifiche di cui all'art. 2409 ter del C.C. anche con l'acquisizione dei dati necessari.

A tal fine fa presente che parte dell'attività di revisione è già stata svolta nel corso del 2017 e pertanto la conclusione di detta attività in data odierna si riferisce in particolare alle stime ed alle valutazioni effettuate in sede di redazione del Bilancio.

Si trascrive pertanto a seguire la relazione del Revisore Unico sul Bilancio 2016.

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 2429, comma 2, del codice civile

All'assemblea dei soci della
PROGETTO PONENTE S.r.l. in liquidazione

PREMESSA

Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. del codice civile sia quelle previste dall'art. 2409 *bis* del codice civile. La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile".

A) RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39

RELAZIONE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società PROGETTO PONENTE S.r.l. in liquidazione, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Tali principi richiedono lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi, mediante procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società PROGETTO PONENTE S.r.l. in liquidazione al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiami di informativa

A) La società è stata posta in liquidazione in data 7 dicembre 2016, a seguito della accertata impossibilità di addivenire alla formalizzazione di un piano di ristrutturazione del debito, mediante piano attestato ex art.67 L.F.

E' stato nominato come liquidatore un professionista, con l'incarico di vendere se possibile in blocco i beni aziendali per preservarne il loro valore, e di chiudere "in bonis" l'attività liquidatoria, stante il fatto che l'attivo patrimoniale ha tuttora un valore sostanzialmente equivalente ai debiti sociali.

Il bilancio dell'esercizio 2016 viene quindi redatto tenuto conto del fatto che la società è in stato di liquidazione; si dà atto che la maggior parte delle rettifiche contabili conseguenti, quali lo stralcio dei crediti da ritenersi inesigibili, dei crediti per imposte anticipate e la svalutazione di alcune attività materiali e finanziarie furono effettuate già in sede di bilancio 2015, come riportato nella mia precedente relazione alla quale, sul punto, si rimanda.

La perdita dell'esercizio di euro 966.557 è dunque da imputarsi essenzialmente agli interessi passivi gravanti sui mutui ed a sopravvenienze passive straordinarie.

B) La società si è avvalsa del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio previsto dallo Statuto per l'approvazione del bilancio; ciò a causa, come motivato dal liquidatore, delle problematiche intervenute per la redazione del progetto di bilancio d'esercizio, trattandosi di Società in liquidazione, ed anche a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di bilancio d'esercizio introdotte con il Dlgs 139/2015 a fare data dal 2016.

B) RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

B1) ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2403 E SEGG. DEL CODICE CIVILE

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Tenendo conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, il sindaco unico evidenzia che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto alla tipologia dell'attività svolta e alla sua struttura organizzativa e contabile - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. È quindi possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società per tutto il 2016 fino alla messa in liquidazione non è mutata, ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo è rimasto sostanzialmente invariato;
- la società ha sostanzialmente operato nel 2016 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, del codice civile e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo amministrativo della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, del codice civile;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 del codice civile.

Le attività svolte dal sindaco unico hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le verifiche di cui all'art. 2404 del codice civile e di tali verifiche sono stati redatti appositi verbali.

Attività svolta

1. Durante le verifiche periodiche ho preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuare l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale.

Il particolare, durante il 2016 ho seguito continuamente ed attentamente monitorato tutte le fasi relative alla predisposizione del piano di ristrutturazione aziendale. Una volta che si è accertata la sua impraticabilità, ho quindi verificato che l'organo amministrativo assumesse prontamente le decisioni conseguenti, conclusesi con la decisione di porre in liquidazione la società;

2. E' stata valutata l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

Per tutta la durata dell'esercizio ho potuto riscontrare che:

- la società ha fruito di servizi amministrativi e contabili forniti dal socio unico, e tali servizi possiedono un livello tecnico adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza fiscale e societaria non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, del codice civile, sono state fornite dall'amministratore delegato in occasione delle riunioni programmate; da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

3. In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, è possibile affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo amministrativo sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della

- società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
 - non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2406 del codice civile;
 - non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile;
 - non sono state effettuate denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, del codice civile;

B2) OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, redatto dal liquidatore in forma abbreviata, risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, con rinuncia alla redazione della relazione sulla gestione, sussistendo i presupposti di cui all'art.2435-bis del codice civile.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, tenuto conto di quanto già espresso nei "Richiami di informativa" di cui al precedente punto A), e risultano conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni, oltre a quanto già espresso nei "Richiami di informativa" di cui al precedente punto A);
- l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del sindaco unico e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo amministrativo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, registra una perdita pari ad euro 966.557.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il sindaco unico propone all'assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio 2016, come redatto dal liquidatore.

Savona, 29 giugno 2017